



2025/1846

12.9.2025

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1846 DELLA COMMISSIONE**

**dell'11 settembre 2025**

**che revoca l'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 della Commissione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 49,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 maggio 2024 il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 della Commissione <sup>(2)</sup> ha rilasciato al titolare dell'autorizzazione Nordkalk AB un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso dello stesso biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» con il numero di autorizzazione EU-0029359-0000, in conformità all'articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 15 maggio 2025 Nordkalk AB ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una richiesta di revoca di tale autorizzazione dell'Unione in conformità all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-MD105909-40.
- (3) Il 28 maggio 2025 Nordkalk AB ha presentato la motivazione della richiesta di revoca, secondo cui aveva deciso di cessare la produzione di «Nordkalk QL 0-0,1» sulla base di considerazioni commerciali.
- (4) Il 3 giugno 2025 l'Agenzia ha trasmesso la richiesta alla Commissione.
- (5) È pertanto opportuno revocare l'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» su richiesta del titolare dell'autorizzazione e abrogare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478.
- (6) È inoltre opportuno concedere un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l'uso delle scorte in conformità all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo «Nordkalk QL 0-0,1» rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 a Nordkalk AB con il numero di autorizzazione EU-0029359-0000 è revocata.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 della Commissione, del 29 maggio 2024, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 0-0,1 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2024/1478, 30.5.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/1478/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1478/oj)).

*Articolo 2*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1478 è abrogato.

*Articolo 3*

Il biocida «Nordkalk QL 0-0,1» non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere dal 31 marzo 2026 e le scorte di tale biocida non sono più utilizzate a decorrere dal 27 settembre 2026.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2025

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---